



COMUNE DI NAPOLI
Area Sviluppo Economico e Turismo
Servizio Mercati

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 18/04/2024

Concessione n° 5298 del 26/07/2012

Oggetto: RINNOVO della concessione n. **5298** del **26/07/2012** relativa al **box n° 11** di mq. 9,75 collocato nell'area mercatale di Via Arenaccia per l'esercizio del commercio di generi non **alimentari**, di tipo giornaliera (dal lunedì al sabato) dalle ore 7,00 alle ore 15,00 con validità fino al 31/12/2032.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente alla OMISSIS – C.F. OMISSIS è titolare della concessione n. **5298** del **26/07/2012** relativa al box **11** di mq. 9,75 collocato nell'are mercatale di Via Arenaccia.

Visti:

- la disposizione dirigenziale n. 26 del 30/12/2020, repertorio n. 236 del 21/01/2021;
- l'art. 181 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020;
- le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25/11/2020;
- *la disposizione dirigenziale n. 84 del 29/06/2022, repertorio n. 5434 del 11/07/2022, avente a oggetto: Commercio su aree pubbliche: mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle relative autorizzazioni/concessioni, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020.*

Verificata la permanenza, in capo al sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente alla OMISSIS – C.F. OMISSIS, dei requisiti soggettivi a seguito di consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) e richiesta del casellario giudiziale

Letto :

- il D.L.gs 114/98;
- il D.L.gs 59/2010;
- la L. 689/91;
- L. 205/2017 art. 1 comma 1180;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2001;
- il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli;
- il Regolamento per l'esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche Delibera C.C. n° 2 del 03/02/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2024 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026;
- il D. Lgs. n. 97/2016 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Letta :

- la Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020 pubblicata sul BURC n. 91 del 27/04/2020;
- la delibera consiliare n. 7 del 09/04/2024 relativa alla determinazione delle tariffe dei Servizi a domanda individuale erogati nell'esercizio finanziario 2024 dal Comune di Napoli.

Rilevato che il canone di concessione annuale determinato in base alle tariffe dei servizi a domanda individuale ed opportunamente comunicato al concessionario è pari ad € **1.512,00 (Euro millecinquecentododici/00)** comprensivo di IVA e aggiustamento ISTAT.

Detto canone può essere corrisposto mensilmente con scadenza il giorno 5 di ogni mese.

Verificato che il sig. OMISSIS ha stipulato rateizzo ed è in regola fino ad aprile 2024.

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Letto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000

C O N C E D E

Al Sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente alla OMISSIS – C.F. OMISSIS - P.iva: OMISSIS – REA OMISSIS- il rinnovo al 31/12/2032 della concessione n. 5298 del 26/07/2012 relativa al box n° 11 di mq. 9,75 collocato nell'are mercatale di Via Arenaccia per l'esercizio del commercio di generi non alimentari, di tipo giornaliera (dal lunedì al sabato) dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

La presente concessione viene rinnovata unitamente all'autorizzazione n° 4500 di pari data avente scadenza il 31/12/2032.

La concessione viene accordata alle seguenti condizioni:

- 1) Che corrisponda il canone annuo pari ad € **1.512,00** comprensivo di IVA, così come determinato con Delibera Consiliare n. 7 del 09/04/2024 relativa alla determinazione delle tariffe dei Servizi a domanda individuale erogati nell'esercizio finanziario 2024 dal Comune di Napoli. L'amministrazione comunale si riserva il potere di rideterminare il canone innanzi determinato sulla scorta delle disposizioni adottate dal Consiglio Comunale in materia.
- 2) Il suddetto canone annuo potrà essere versato rate mensili, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, sul c/c postale n. 25830803 intestato a **"Tesoreria Comune di Napoli – Canone Mercatini"**.
- 3) Per i versamenti effettuati dopo il 5 del mese di scadenza sono maggiorati della mora del 8%.
- 4) Nel caso in cui il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'uso del box dato in concessione, con contestuale riconsegna dei titoli autorizzatori, il canone già versato non viene restituito e in presenza di versamento dilazionato, il recesso non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone come determinato nel presente atto.
- 5) Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penale in caso di parziale pagamento.
- 6) Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio competente.
- 7) Il comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento concessorio senza essere tenuto a corrispondere né indennizzo né rimborso perchè, di tanto si è tenuto conto nella determinazione del canone.
- 8) Sono a carico del concessionario le spese relative ad interventi di piccola manutenzione previo preavviso al Comune di Napoli.
- 9) Non modifichi lo stato attuale dei luoghi.
- 10) La concessione è rilasciata a titolo personale e si intende accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
- 11) Tenga libero lo spazio antistante il box da qualunque occupazione che possa ostacolare il transito dei pedoni e delle persone con handicap motorio.
- 12) Mantenga in condizioni di pulizia e di ordine il box e l'area circostante facendo uso di appositi contenitori per i

rifiuti.

- 13) Si conformi ad ulteriori ed eventuali prescrizioni che il Comune ritenga necessario dettare a seguito di verifiche sul luogo da parte degli organi di controllo.
- 14) E' obbligo del concessionario presentare dichiarazione relativa ad ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo TARI (art. 27 regolamento TARI).

La concessione si risolve di diritto:

- a) Qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con il presente atto e non osserva le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.
- b) Per mancato pagamento di un canone mensile
- c) Uso diverso del box rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- d) Per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali – Programma 100.
- e) In caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 29 del D.Lgs 114/98, ovvero in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata.
- f) Qualora la Banca Dati Nazionale Antimafia rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs 159/2011.
- g) Qualora l'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli rilevi la sussistenza di motivi ostaivi all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Copia del presente atto unitamente, all'attestazione del pagamento viene trasmesso al Servizio Gestione Canoni e altri Tributi ai sensi dell'art. 7 comma 10 del richiamato Regolamento sul canone unico.

Inoltre copia della stessa verrà trasmessa al Servizio Gestione IMU e TARI e alla U.O. Polizia Locale di competenza territoriale.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 e art. 13 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Dichiara, altresì, che il presente documento contiene dati personali tratti in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Claudia Motta

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.